

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-992 del 02/03/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Parma in comune di Corniglio e Tizzano (PR) - Richiedente: Begani Anselmo - Pratica PR11T0060/19RN01; Siandoc 25166
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1007 del 02/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due MARZO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/08/2019 registrata al Prot. PG.131133/2019 del 23/08/2019 con cui il sig. Begani Anselmo, c.f. BGNNLM48A22G255F residente in strada Monte Faggeto, 20 nel Comune di Palanzano (PR) in qualità di legale rappresentante della Ditta Begani Srl, P.Iva 02285620346

con sede legale nel Comune di Palanzano (PR), ha richiesto rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n 5818 del 24/05/2013 per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Parma, foglio 16 fronte mappale 14 e al foglio 17 fronte mappale 345 del Comune di Tizzano Val Parma e foglio 21 fronte mappali 185 e 114 nel Comune di Corniglio (PR) di mq 6000 (2000 mq. in Corniglio e 4000 mq. nel Comune di Tizzano) utilizzata come deposito sedimenti inerti derivanti dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale e pista temporanea stagionale per accesso ai depositi pari a 1,4 Km in Comune di Tizzano e Corniglio (PR);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 300 del 18/09/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che le aree richieste sono funzionali all'esercizio della centrale idroelettrica Archetto e necessarie alla manutenzione dei canali di adduzione delle acque alla centrale stessa;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nell'area naturale protetta denominata "Parco regionale Valli del Cedra e del Parma";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale nota PG/2020/23690 del 13/02/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale che ha rilasciato il nulla osta per scadenza termini (Nullaosta PG/2020/21209);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie € 75,00 euro in data 23/08/2019;
- i pagamenti dei canoni per l'uso pregresso dell'area fino all'anno 2019 compreso;
- l'importo di euro 1022.28 in data 20/02/2020, relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Begani Anselmo c.f. BGNNLM48A22G255F il rinnovo della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po con Determinazione n 5818 del 24/05/2013 per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Parma, di mq 6000 (2000 mq in Corniglio e 4000 mq nel Comune di Tizzano) e pista temporanea stagionale per accesso ai depositi pari a 1,4 Km in Comune di Tizzano e Corniglio (PR), catastalmente identificata al foglio 16 fronte mappale 14 e al foglio 17 fronte mappale 345 del Comune di Tizzano Val Parma e foglio 21 fronte mappali 185 e 114 nel Comune di Corniglio (PR) per uso deposito sedimenti inerti derivanti dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale e pista temporanea stagionale per accesso ai depositi , codice pratica PR11T0060/19RN01;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di stabilire il canone annuale in **€ 1805,28 euro**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/02/2020 (PG/2020/23690 del 13/02/2020);
5. di quantificare l'importo del canone dovuto in 1805,28 euro, di cui sono dovuti per l'anno 2019 1053,08 euro pari a 7 mensilità e dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata; di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale

entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;

6. di stabilire che per l'anno 2020 il concessionario dovrà pagare 1504,40 euro poichè nel corso dell'anno 2019 ha versato 300,88 euro in più del dovuto (1805,28-300,88);

7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1805,28 euro;

8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

11. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Piero Boggio;

13. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Begani Anselmo c.f .BGNNLM48A22G255F in qualità di responsabile legale della Ditta Begani Anselmo P. Iva 02285620346 (cod. pratica PR11T0060/19RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio 16 fronte mappale 14 e al foglio 17 fronte mappale 345 del Comune di Tizzano Val Parma e foglio 21 fronte mappali 185 e 114 nel Comune di Corniglio (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 6000 mq. è destinata ad uso deposito sedimenti inerti derivanti dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale e pista temporanea stagionale per accesso ai depositi pari a 1,4 Km.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, è tenuto a corrispondere per le annualità successive a quelle in corso il canone annuo pari a **1805,28 euro** (di cui 786,24 per il deposito sedimenti e 1019,04 per la pista temporanea) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo

accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 783,00 in relazione al rilascio della citata concessione Determina n.5818/2013 del 24/05/2013 è stato integrato fino alla concorrenza di € 1805,28 col versamento di € **1022,28**. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione,

previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione

del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO.

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le

prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2019/188031 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. In data 27/08/2019 Prot. Pg. 2019/132471 è stato richiesto parere all'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale che ha rilasciato il nulla osta per scadenza termini Prot. Pg.2020/21209.
3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. **GABRIELE ALIFRACO**

Reg. _____

del _____

Risposta al PC/2019/0044419 del
28/08/2019.

Spett.le **ARPAE** Agenzia Regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia della Regione
Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
Piazzale della Pace, 1
CAP 43121 **Parma (PR)**
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

- e p.c. **Sig. Begani Anselmo**
Via Monte Faggeto, 20
Palanzano (PR)
beganisrl@legalmail.it

OGGETTO: NULLA OSTA IDRAULICO per concessione all'occupazione di area demaniale nei comuni di Tizzano Val Parma e Corniglio (PR) per deposito sedimenti inerti derivanti dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale e pista temporanea nel T. Parma (loc. Archetto e loc. Le Piane) in area catastalmente identificata al Foglio 16 Mapp. 14 (comune di Tizzano Val Parma sponda dx), Foglio 17 Mapp. 345 (comune di Tizzano Val Parma sponda sx) e Foglio 21 Mapp.li 185-114 (comune di Corniglio sponda sx).

In riferimento alla richiesta in oggetto relativa all'occupazione di area demaniale nei comuni di Tizzano Val Parma e Corniglio (PR) per deposito sedimenti inerti derivanti dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale e pista temporanea nel T. Parma, nei limiti di competenza dello scrivente Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali autorizzazioni comunali in materia edilizia e/o paesaggistica, **NULLAOSTA AL RINNOVO** alla concessione per l'occupazione di area demaniale nei comuni di Tizzano Val Parma e Corniglio (PR) per deposito sedimenti inerti derivanti dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale e pista temporanea nel T. Parma (loc. Archetto e loc. Le Piane) in area catastalmente identificata al Foglio 16 Mapp. 14 (comune di Tizzano Val Parma sponda dx), Foglio 17 Mapp. 345 (comune di Tizzano Val Parma sponda sx) e Foglio 21 Mapp.li 185-114 (comune di Corniglio sponda sx) con le seguenti prescrizioni:

1. Il materiale derivante dallo spurgo del canale e delle opere di presa della centrale non dovrà essere accumulato bensì disteso in area demaniale e lungo l'alveo di magra in modo da non ostruire o deviare il deflusso della corrente.
2. in relazione a possibili piene eccezionali del corso d'acqua, la Ditta concessionaria dovrà predisporre opportuni controlli al fine di adottare tutti gli accorgimenti necessari (compresa l'eventuale chiusura al transito) affinché l'utilizzazione degli accessi possa avvenire senza pericolo alcuno per i fruitori. È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati da piene fluviali alluvioni o altre cause naturali;
3. la Ditta concessionaria è obbligata sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del T. Parma in dipendenza della concessione rilasciata;

Strada Garibaldi, 75

43121 **PARMA**

Tel. 0521.788711

PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 4977	500	20			Fasc. 2016	15	10

4. la Ditta concessionaria è tenuta a destinare il terreno demaniale di cui trattasi esclusivamente all'uso sopraindicato pertanto la ditta non potrà depositare né stendere materiale di risulta derivante da lavorazioni diverse dall'attività svolta nell'area oggetto della concessione;
5. la Ditta concessionaria dovrà approntare controlli periodici della sezione libera di deflusso predisponendo, all'occorrenza e previa autorizzazione dell'intestato Servizio, i necessari interventi di movimentazione dei sedimenti alluvionali spostandoli in zona limitrofa indicata da tecnici incaricati dall'intestato Servizio.
6. la Ditta concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o impedimento che dovesse verificarsi verso terzi per l'uso di cui trattasi.

Il presente nullaosta è rilasciato ai soli fini idraulici nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia di Polizia Idraulica, fatti salvi e impregiudicati i diritti di Terzi, privati cittadini ed Enti, lasciando sollevata e indenne questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta inteso che la Ditta dovrà far rispettare ogni normativa in materia ambientale ed, in particolare, a provvedere alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento od al recupero, a propria cura e spese, di eventuali rifiuti abbandonati all'interno della suddetta area.

Si obbliga altresì a tenere indenne lo scrivente Servizio da ogni molestia, reclamo, azione o pretesa che potesse essere promossa da terzi a seguito del suddetto parere e si obbliga a sollevare lo scrivente da ogni contestazione e/o sanzione che, in riferimento a eventuali violazioni delle normative sui rifiuti e per ogni qualsiasi responsabilità civile nonché da tutti gli eventuali danni, costi, spese e sanzioni, rimborsi di qualunque natura che potessero derivare dall'uso dell'area demaniale al concessionario e a terzi, o altro, dovesse colpire l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Begani Anselmo c.f .BGNNLM48A22G255F in qualità di responsabile legale della
Ditta Begani Anselmo P. Iva 02285620346 presa visione del presente disciplinare di concessione in
data 13/02/20, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.


Firma per accettazione

Il concessionario

BEGANI ANSELMO S.r.l. BEGANI ANSELMO
Strada Monte Faggeto, 20
43925 PALANZANO (PR)
C.F. e P. IVA 02285620346

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Provincia di Parma Comune di Tizzano F16
AREA OGGETTO DI CONCESSIONE mq.2020



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA F.16

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.